

**Omissis**

**RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza del 7.4.2014 il Giudice di Pace di Patti dichiarava B.T. non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p., perchè, inviando all'Avv. F.M. del Foro di Patti e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti, l'esposto a propria firma datato 12.10.2011 - a mezzo del quale affermava che lo stesso legale aveva usato nei suoi confronti ed in atti giudiziari frasi ed espressioni offensive, diffamatorie, eccessive e denigratorie con un linguaggio violento (che aveva lanciato gratuitamente accuse a casaccio senza un minimo supporto di fatto e di diritto, che si era fatto rilasciare una procura alle liti da parte del Dott. C. G., senza le cautele e gli adempimenti necessari, ritenendo quest'ultimo incapace di intendere e di volere, che il proprio operato era privo di serenità, ma ricco di ignoranza "al contrario di quel galantuomo di suo padre") - offendeva l'onore e la reputazione dello stesso Avv. F.M. 2. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., che non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente "de qua" attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati; il Giudice di Pace, dunque, avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente richiamata, ma di ciò non vi è alcuna traccia nel provvedimento impugnato; peraltro, l'imputato era un avversario del professionista e non un suo cliente, di conseguenza, l'eventuale diritto di critica nei termini sopra riportati, se riconosciuto, doveva essere fondato su elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e puntualmente esaminati dal decidente.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

1. Ed invero il Giudice di Pace ha motivato la sentenza impugnata, limitandosi a richiamare, a fondamento della decisione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. in favore dell'imputato una pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011), senza preoccuparsi di verificare in concreto se nell'esposto inviato dall'avv. B.T. al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti fossero ravvisabili i presupposti per l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 c.p..

2. Invero, secondo un orientamento di questa Corte, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. - in virtù della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria - è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano

l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa (Sez. 5, n. 22743 del 23/03/2011).

2.1. L'esimente di non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (art. 598 c.p.) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente "de qua" attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati (Sez. 5, n. 31175 del 21/05/2009).

2.2. Non è revocabile in dubbio, del resto, che l'operatività dell'esimente, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, debba restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano state proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, alla luce della perspicua formulazione letterale dell'art. 598 c.p..

2.3. In base a tale orientamento, dunque, dovrebbe escludersi l'applicabilità della scriminante in parola nella fattispecie in esame, atteso che, anche a voler ritenere assimilabile il procedimento disciplinare ad un procedimento amministrativo, tuttavia, l'autore dell'esposto non è parte di tal procedimento.

3. Anche volendo condividere la pronuncia di questa Corte citata nella sentenza impugnata deve, comunque, riscontrarsi una non sovrapponibilità dei casi. La pronuncia in questione, invero, riguardava la segnalazione inviata al competente Consiglio dell'Ordine circa comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante ed in tale pronuncia è stata ritenuta corretta l'applicazione della scriminante di cui all'art. 598 c.p. perchè il cliente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Patti per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2015